



Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE TECNICO
Servizio Lavori pubblici e Progettazione
Ufficio C.U.C.

GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI
CANISCHIO, CERESOLE REALE, COLLERETTO CASTELNUOVO, CUORGNÈ, FAVRIA, INGRIA,
PERTUSIO, PRASCORSANO, SAN COLOMBANO BELMONTE, VALPERGA E VISTRORIO

PROCEDIMENTO – COMUNE DI CUORGNE'

OGGETTO

FAQ

APPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO DEL TEATRO STORICO COMUNALE

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/16 E S.M. E I.

CIG: 6932592BE3

QUESITO 1:

Essendo certificato SOA nella categoria OG2 classifica 2° e nella categoria OS2-A classifica 2°, chiede:

- a) Di sapere se la categoria OS30 (impianti interni elettrici...) può essere subappaltata integralmente oppure la scrivente deve necessariamente costituire ATI verticale poiché priva della predetta categoria OS30?
- b) Qualora sia necessario costituire ATI verticale è possibile costituirla con impresa certificata SOA nella categoria OG11 in alternativa alla OS30?

RISPOSTA 1 lettera a)

Il disciplinare di gara recita:

14.1. ► I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di quanto segue:

14.1.1 per la categoria prevalente OG2:

attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.

Per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OS2-A e OS30:

attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.

Ovvero

possedere i seguenti requisiti di ordine tecnico-professionale:

- a) Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) Adeguata attrezzatura tecnica.

Si precisa pertanto che il concorrente singolo può partecipare alla gara solo qualora, oltre al possesso dell'attestazione SOA per la categoria prevalente, sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alle categorie scorporabili per i singoli importi.

In particolare le categorie OS30 e OS2-A, ai sensi dell'art. 105, comma 5, potranno essere subappaltate solo nel limite massimo del 30% del relativo importo.

Pertanto il concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti per la categoria di lavori, pena l'esclusione, ovvero ricorrere ad A.T.I.

RISPOSTA 1 lettera b)

L'art. 79, comma 16, del D.P.R. 207/2010 (all'attualità ancora in vigore) recita:

L'Impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. [...];

L'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010 (all'attualità ancora in vigore) recita:

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d) del Codice (ora art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i.), i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice (ora art. 45 del D.Lgs. 50/2016), ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice (ora art. 45 del D.Lgs. 50/2016), di tipo verticale, i requisiti di qualificazioni economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.[...]

In riferimento all'articolo 37, comma 11, del codice, ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all'articolo 107, comma 2, per l'intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie di cui all'articolo 107, comma 2, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente. Resta fermo il limite massimo di subappaltabilità nella misura del trenta per cento fissata dall'articolo 170, comma 1, per ciascuna categoria specialistica prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito.

Pertanto la ditta concorrente mandataria, in possesso di attestazione SOA per le categorie OG2-classifica II°, e OS2-A - classifica II°, potrà partecipare alla gara in forma di Associazione Temporanea di Imprese di tipo verticale con impresa mandante in possesso di attestazione SOA nella categoria OG11.